

**UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA**

**D.R. N. 1537**

**IL RETTORE**

- VISTO** lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25.03.1997 e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;
- VISTA** la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare l'art.51, comma 6;
- VISTO** l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le Università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13.07.1999, relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
- VISTO** il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell'Università della Calabria, emanato con D.R. n. 1934 dell'1.07.2004;
- VISTO** il parere espresso dal Co.Co.P., adunanza del 29.11.2005, sul Regolamento Scuole di Dottorato istituite dall'UNICAL;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico riunione del 22.2.2006, con la quale viene approvato il Regolamento inerente le Scuole di Dottorato;
- RITENUTO** necessario provvedere;

**DECRETA**

**E' approvato il REGOLAMENTO SCUOLE DI DOTTORATO ISTITUITE DALL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA che qui di seguito si riporta.**

*./.*

**Articolo 1**

*Scuole di dottorato: caratteri generali*

1. Le Scuole di Dottorato sono strutture dell'Università della Calabria e costituiscono parte dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
2. L'Università della Calabria promuove l'istituzione di:
  - Scuole fra Dottorati di ricerca con sedi in questo Ateneo
  - Scuole fra Dottorati di ricerca con sedi in questo ed altri Atenei<sup>1</sup>.Alle Scuole partecipano Dottorati di ricerca operanti in una o più macroaree scientifiche, purché accomunati da coordinati percorsi scientifici e di alta formazione.
3. I Dottorati partecipanti alle Scuole trasferiscono, in tutto o in parte, le loro funzioni agli organi delle Scuole come determinato dai rispettivi Regolamenti.
4. Il Progetto di Scuola può prevedere un arco di vita determinato.

**Articolo 2**

*Funzioni delle Scuole*

1. Le Scuole programmano e coordinano le attività formative comuni e coordinate fra i Dottorati di ricerca conformemente al Progetto presentato. In particolare:
  - a. sviluppano sinergie fra i Dottorati di ricerca per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse disponibili per la didattica, la mobilità formativa, gli *stages*, le esperienze di ricerca dei dottorandi, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Dottorati e delle competenze dei rispettivi Collegi dei docenti.

<sup>1</sup> La sede è relativa al dottorato afferente alla scuola

- b. contribuiscono ad organizzare ed a garantire procedure per la verifica della qualità e la periodica valutazione delle attività di elevata formazione alla ricerca promossa dai Dottorati.
- c. promuovono accordi e sinergie con il sistema economico-sociale al fine di un organico raccordo con il mercato del lavoro.
- d. incentivano le relazioni internazionali.

### **Articolo 3**

#### *Dotazione delle Scuole*

1. Le Scuole non sono dotate di strutture amministrative autonome ed utilizzano per il loro funzionamento i Dipartimenti nei quali si insediano, e fra i quali individuano un Dipartimento di riferimento per le attività gestionali.
2. Le Scuole hanno soggettività giuridica<sup>2</sup> per la stipula degli atti rientranti nelle loro funzioni.
3. Il personale indicato dai Dipartimenti interessati alla Scuola è funzionalmente preposto alle attività occorrenti per il loro funzionamento.

Sono gestite dalle Scuole le risorse:

- a. Provenienti da risorse direttamente attribuite loro dall'Ateneo;
- b. attribuite dai Dipartimenti interessati;
- c. provenienti da enti pubblici e privati convenzionati.

Tali risorse consistono in fondi di funzionamento ed in eventuali borse di dottorato aggiuntive che le Scuole ripartiscono fra i Dottorati afferenti.

4. Le risorse di cui alla lett. a. del precedente comma 3 sono ripartite tenuto conto delle esigenze di mobilità formativa, dei costi della formazione del dottorando, della capacità del percorso formativo di agevolare l'immissione nel lavoro del dottorando, dell'efficacia della Scuola in termini di livello qualitativo della formazione e della produzione scientifica dei dottorandi.

### **Articolo 4**

#### *Requisiti di costituzione*

1. Le Scuole di Dottorato possono essere costituite qualora la proposta di istituzione sia sottoscritta da almeno 50 docenti e ricercatori di ruolo nell'Università della Calabria. Esse possono prevedere – al proprio interno – uno o più corsi di dottorato eventualmente articolati in più percorsi curriculari all'interno della scuola. Qualora il bando di ammissione, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Dottorati di Ricerca preveda una suddivisione delle borse per indirizzi, percorsi o cambi di ricerca le commissioni per il concorso di ammissione di cui all'art. 29 del citato regolamento possono essere in numero massimo pari agli indirizzi o percorsi attivati per lo specifico ciclo.
2. Le Scuole sono caratterizzate:
  - a. dalla capacità di relazioni internazionali di ricerca, supportata da accordi con enti di Ricerca ed Università straniere che prevedano, di norma, lo svolgimento di parti del percorso formativo in più sedi, tesi in cotutela, presenza in sede di visiting professors e di studenti di altre Università ed enti di ricerca italiani e stranieri.
  - b. da tematiche scientifiche sufficientemente ampie e riferite ai settori scientifico-disciplinari rappresentati;
  - c. da una motivata previsione di sbocchi occupazionali anche extra-universitari;
  - d. dall'unitarietà degli obiettivi formativi;
  - e. dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie e relativo piano di utilizzo;
  - f. dalla programmazione di attività didattiche e scientifiche equivalenti almeno a 45 CFU in termini di corsi, seminari o singole lezioni.
  - g. dalla collaborazione documentata con imprenditori, enti scientifici e di ricerca per l'ospitalità formativa, la promozione e il finanziamento di progetti di ricerca sui quali impegnare i dottorandi;
  - h. dall'attivazione di sistemi di autovalutazione e dalla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
3. Il Progetto della Scuola istruito dal CoCoP ed approvato dal Senato Accademico definisce le sue finalità specifiche, il Regolamento le conseguenti modalità organizzative in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 5**

#### *Organi della Scuola*

1. Sono Organi di gestione della scuola il Consiglio Direttivo (CD) e il Direttore (D). Esse possono, inoltre, costituire il Consiglio Scientifico (CS).
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività della Scuola. Spetta, in particolare, al CD:

---

<sup>2</sup> Per soggettività giuridica s'intende l'entità giuridica capace di autonoma titolarità sebbene sprovvista di autonomia patrimoniale

- il raccordo funzionale tra i Dottorati e la programmazione delle attività comuni;
- il riparto tra i Dottorati dei fondi di funzionamento disponibili e approva annualmente i relativi prospetti di bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre al Senato Accademico la riassegnazione di borse di studio non utilizzate;
- richiedere ai competenti organi dell'Ateneo le risorse per motivate esigenze di funzionamento della Scuola;
- deliberare le spese dipendenti dell'esercizio delle funzioni della Scuola;
- approvare il coordinamento dei Regolamenti dei Dottorati con quello della Scuola;
- esercitare tutte le altre competenze stabilite nel Regolamento della Scuola.

La composizione del Consiglio Direttivo è stabilita nel Regolamento della Scuola. Ne fanno comunque parte:

- a. il Direttore;
- b. i Coordinatori dei Dottorati associati;
- c. il Direttore del Dipartimento presso cui sono attivi gli organi della Scuola nonché rappresentanti dei Dipartimenti interessati in numero non superiore ai Coordinatori dei Dottorati, scelti tra i componenti i Collegi dei Docenti.

3. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione complessiva del Progetto di Scuola ed è eletto dal CD tra i professori di prima fascia a tempo pieno. In particolare, il Direttore:

- rappresenta la Scuola negli organi accademici e nei rapporti con i soggetti convenzionati;
- cura i rapporti con i Dipartimenti e le eventuali altre strutture degli Atenei di riferimento;
- cura i rapporti con le analoghe strutture italiane e straniere e con gli enti e i soggetti di interesse per la Scuola anche al fine di incrementarne le risorse;
- promuove le relazioni internazionali dei Dottorati associati;
- assume i compiti conferitigli dal Consiglio Direttivo e formula al Consiglio stesso ogni proposta utile al buon funzionamento e allo sviluppo della Scuola;
- dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle attività formative comuni e sovrintende al coordinamento delle attività dei singoli Dottorati al fine di garantirne la migliore funzionalità;
- sovrintende all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature a disposizione;
- predispone annualmente i prospetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- redige la relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere al Senato Accademico e alle strutture di riferimento.

4. I Regolamenti della Scuola possono prevedere la costituzione di un Consiglio Scientifico. Esso è composto da almeno tre personalità scientifiche, anche esterne, di riconosciuta autorevolezza cui sono affidate funzioni di indirizzo scientifico e di valutazione dell'attività della Scuola.

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta prima dell'inizio di ogni Ciclo, con funzioni di indirizzo scientifico, ed una volta a conclusione del percorso formativo, con funzioni valutative.

Il Consiglio Scientifico dovrà trasmettere le valutazioni effettuate al Rettore dell'Ateneo sede della Scuola ed al Consiglio Direttivo.

Non possono essere componenti del Consiglio Scientifico i docenti che svolgono attività nella Scuola, ovvero, che siano membri degli organi della Scuola.

#### **Articolo 6**

##### *Competenze dei Dipartimenti interessati alla Scuola*

1. Il CD delibera i luoghi, le sedi e i modi per lo svolgimento delle attività formative. I Dipartimenti, i Centri di eccellenza e le strutture preposte alla ricerca scientifica, sono i soggetti istituzionali interessati ai Dottorati di ricerca.
2. Per le funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, il Consiglio Direttivo, individua il centro di gestione autonoma che avrà il compito di supportare amministrativamente gli Organi della Scuola.
3. Le risorse umane e strumentali occorrenti per il funzionamento delle Scuole sono a carico dei Dipartimenti, dei Centri di eccellenza o delle strutture di ricerca interessati.

#### **Articolo 7**

##### *Proposta e istituzione delle Scuole*

1. I Coordinatori dei Dottorati propongono l'istituzione della Scuola previa delibera dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Dipartimento o delle strutture di ricerca interessati.
2. La proposta di istituzione delle Scuole di dottorato avviene in contemporanea con le proposte relative ai singoli corsi di Dottorato di ricerca e segue lo stesso iter procedurale previsto per l'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca.

3. La proposta di istituzione deve contenere:
- a. la denominazione della Scuola coerente con il complesso dei percorsi formativi attivati;
  - b. la formulazione di un Progetto formativo che indichi le aree di afferenza scientifico-disciplinare;
  - c. i Dipartimenti o le strutture di ricerca che svolgono attività di supporto amministrativo;
  - d. gli obiettivi formativi e i programmi di studio comuni;
  - e. le modalità di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca (con la previsione di crediti formativi universitari ai sensi della lett. f), punto 2 dell'art. 4);
  - f. le modalità di verifica dell'attività svolta dai dottorandi durante lo svolgimento del corso;
  - g. la composizione del Consiglio Direttivo con l'indicazione del primo Direttore (o di un referente provvisorio);
  - h. la composizione dell'eventuale Consiglio Scientifico;
  - i. il Regolamento della Scuola;
  - j. la delibera di approvazione del Consiglio o dei Consigli di Dipartimento sedi dei Dottorati partecipanti alla Scuola.

**Articolo 8**  
*Costituzione delle Scuole*

1. Salve diverse disposizioni, la costituzione di Scuole è deliberata dal Senato Accademico dell'UniCal, sentito il CO.CO.P. e, ove necessario, con il parere positivo del Consiglio di amministrazione dell'UniCal.
2. Tale istituzione avrà la durata di un triennio, a meno che non avvengano variazioni nell'afferenza dei corsi di Dottorato alla Scuola.

**IL RETTORE**  
**(F.to Prof. Giovanni LATORRE)**

Arcavacata lì **23 MAGGIO 2006**